REGOLAMENTO (CE) N. 297/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Ensaimada de Mallorca» o «Ensaimada mallorquina»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Ensaimada de Mallorca» o «Ensaimada mallorquina» quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni di detto regolamento e in particolare che contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 4 del medesimo.

(3) Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2081/92.

(4) La suddetta denominazione può pertanto essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato con la denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che viene iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Ensaimada de Mallorca o Ensaimada mallorquina.

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU C 131 del 5.6.2003, pag. 14 (Ensaimada de Mallorca o Ensaimada mallorquina).

[3] GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/2003 (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 9).